REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2007/84 (3), ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare quantitativi di burro neozelandese a condizioni particolari, fino al 31 dicembre 1988;

considerando che, dato che dal 27 maggio 1985 il prezzo d'intervento per il burro è fissato a 313,20 ECU/100 kg, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3667/83, il tasso del prelievo speciale deve essere modificato in base alla variazione del livello del prezzo d'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale di 77,98 ECU/100 kg di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3667/83 è sostituito da un prelievo speciale di 76,39 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1985/1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 63.
(2) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
(3) GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 6.